

AGEVOLAZIONI

Decreto fiscale: via libera a sanatoria errori formali e regolarizzazione ASD/SSD

di **Matteo Feroci, Sandro Cerato**

La versione definitiva del **D.L. 119/2018** apre la strada alla **sanatoria degli errori formali** ed alla **regolarizzazione delle società ed associazioni sportive dilettantistiche**.

Irregolarità formali (articolo 9 D.L. 119/2018)

Il testo normativo, dopo l'approvazione della legge di conversione, appare completamente stravolto rispetto all'originaria formulazione: si è passati, infatti, da una sanatoria/condono parziale per errori/omissioni o integrazioni di imponibili non dichiarati con versamento di un'imposta del 20% del maggiore imponibile/ritenute (aliquota media, invece, per l'Iva), ad una **sanatoria riguardante la correzione di errori**, commessi fino al 24.10.2018, **non incidenti nella determinazione del tributo e/o del suo pagamento**.

Il dettato normativo, nonostante non riesca a circoscrivere in modo preciso il perimetro applicativo, delinea tre ipotesi al ricorrere delle quali, sicuramente, **l'articolo 9 D.L. 119/2018 non opera** e cioè:

1. per l'**emersione di redditi** o attività finanziarie costituite o detenute all'**estero**;
2. per violazioni formali contestate con **atti divenuti definitivi** alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto (ovvero dal 19.12.2018);
3. per gli atti di contestazione/irrogazione di sanzioni derivanti dalla *voluntary disclosure* di cui all'**articolo 5 – quater D.L. 167/1990**.

Ciò, dunque, porterebbe ad **escludere dalla definizione agevolata**, ad esempio, le violazioni sulla fatturazione e sulla registrazione di operazioni imponibili ai fini Iva (**articolo 6 D.Lgs. 471/1997**), le violazioni da tardivo oppure omesso versamento di tributi o indebita compensazione (**articolo 13 D.Lgs. 471/1997**) oppure i casi di omessa od infedele dichiarazione dei redditi, Iva o del sostituto d'imposta (**articoli 1, 2 e 5 D.Lgs. 471/1997**).

L'operazione si **perfeziona** con:

- la **rimozione delle irregolarità** riscontrate con modalità demandate ad un successivo provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate;
- il versamento, in due rate (31.05.2019 e 2.3.2020), di un'**imposta fissa pari a 200,00 euro**, che sarà dovuta **per ogni singolo periodo d'imposta** oggetto di sanatoria, a

prescindere dal numero di irregolarità sanate.

Si tenga conto, infine, che per espressa previsione dell'[articolo 9, comma 6, D.L. 119/2018](#), i **termini per l'irrogazione delle sanzioni** relative a violazioni commesse fino al 31.12.2015 e contestate con un PVC, sono prorogati di due anni in deroga all'[articolo 20 D.Lgs. 472/1997](#): quest'ultimo prevede, infatti, che la sanzione vada comminata, a pena di decadenza, entro il 31.12 del quinto anno successivo a quello di commissione della violazione.

Regolarizzazione ASD e SSD ([articolo 7 D.L. 119/2018](#))

L'unica modifica apportata all'articolo in commento, operata in sede di conversione, è stata l'eliminazione, per le ASD/SSD, di ricorrere alla **dichiarazione integrativa speciale** in quanto è stata soppressa.

Per il resto è stato confermato che tali soggetti, purché iscritti al CONI alla data del 31.12.2017, possono accedere:

- alla **definizione agevolata degli atti del procedimento di accertamento** di cui all'[articolo 2 D.L. 119/2018](#) mediante il versamento del 50% delle maggiori imposte accertate (ad eccezione dell'Iva che rimane dovuta integralmente), del 5% delle sanzioni irrogate e degli interessi dovuti;
- alla **definizione agevolata delle liti pendenti** dinanzi alle Commissioni tributarie di cui all'[articolo 6 D.L. 119/2018](#); in questo caso tali soggetti rinunciano al giudizio e provvedono al versamento di un *quantum* stabilito dalla norma.

Nello specifico:

Fattispecie

Se la lite, al 24.10.2018, è ancora **pendente**

Ammontare dovuto

Seminario di specializzazione

IL D.L. 119/2018: LE POSSIBILITÀ OFFERTE AL CONTRIBUENTE IN LITE COL FISCO

Scopri le sedi in programmazione >